

**Tribunale di Verona – Ordinanza 18.6.2012  
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**IL GIUDICE**

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che va ribadito in via preliminare l'orientamento già espresso da questo Tribunale circa l'ammissibilità del sequestro giudiziario di titoli di credito nei rapporti tra emittente e prenditore, atteso che: a) i dubbi sull'ammissibilità del sequestro giudiziario (e, più in generale, di una tutela cautelare inibitoria) di titoli di credito sono ricollegabili alla considerazione della possibilità di paralizzare la legge di circolazione del titolo attraverso l'esercizio di un'azione relativa al rapporto causale, e quindi non al diritto sul titolo, ma al diritto incorporato nel titolo; b) ma nei rapporti tra emittente e prenditore è configurabile in capo al primo uno *ius ad rem* sul titolo a fronte della possibilità di sollevare eccezioni personali nei confronti del proprio contraente, con conseguente assorbimento del rapporto cartolare nel rapporto fondamentale; c) questa conclusione è rafforzata dall'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari oggetto della domanda cautelare, in quanto l'invariabilità della legittimazione attiva alla presentazione all'incasso esclude la significativa incidenza del sequestro sulla legge di circolazione del titolo;

considerato, poi, che può ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento (e alla conseguente domanda di ripetizione delle somme versate e dei titoli

non ancora incassati), preannunciata dal ricorrente, atteso che: a) la presenza di cromo esavalente nel pellame utilizzato per la realizzazione delle calzature vendute alla XY risulta dagli accertamenti a campione compiuti da quest'ultima (documenti nn. 34-40 del fascicolo di parte ricorrente), valutabili in questa fase come prova atipica; b) la riconducibilità di tale pellame alla fornitura dei resistenti è stata confermata dalle informazioni rese da GF, socio della ricorrente; c) l'accertamento del vizio in esame richiedeva specifiche analisi, che la ricorrente, al momento della consegna, ha omesso senza colpa, a fronte dello specifico impegno del fornitore sul punto (come evidenziato nel punto f del ricorso introduttivi); d) il termine per la denuncia del vizio può quindi farsi decorrere dalla comunicazione formale dei risultati delle analisi ad opera della XY (nel caso di specie avvenuta il 13/4/12: v. allegato n. 41 del fascicolo di parte ricorrente); e) rispetto a tale momento l'azione giudiziaria esercitata con il deposito del ricorso cautelare (il 20/4/12) appare tempestiva; f) il valore delle prove sommarie su indicate è rafforzato dalla valutazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., del comportamento processuale delle resistenti, le quali hanno provveduto a presentare all'incasso gli assegni il giorno prima dell'udienza fissata nel procedimento cautelare, senza neanche dichiarare tale circostanza in sede di costituzione, se non a fronte di specifica richiesta del giudice finalizzata a sollecitare un percorso conciliativo; d) una volta acquisita la prova sommaria della prova della presenza di cromo esavalente nel pellame, grava sulle

resistenti l'onere di dimostrare l'inesistenza della sostanza nociva al momento della fornitura e tale prova allo stato non può ritenersi sussistente;

considerato, infine, che sussiste l'opportunità necessaria per la concessione del sequestro giudiziario, in considerazione della natura dei beni cui si riferisce, ed in particolare della possibilità che le resistenti a prescindere dall'incasso dei titoli, possano utilizzarli ad altri fini a danno della ricorrente (ad esempio per la richiesta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo);

considerato che il provvedimento di sequestro giudiziario dei titoli non ha natura anticipatoria;

#### **P.Q.M.**

- 1) autorizza** la Z S.r.l. ad eseguire nei confronti della P S.r.l. e della E S.r.l. sequestro giudiziario degli assegni bancari nn. 0273762212, 0273762204, 0273762211, tratti su conto corrente intestato alla Z S.r.l. presso la Banca V;
- 2) nomina** custode il Cancelliere Civile del Tribunale di Verona;
- 3) autorizza** la Z S.r.l. all'apprensione diretta dei titoli in sede esecutiva al solo fine di provvedere alla consegna al custode nominato;
- 4) fissa** il termine di 60 gg., dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;
- 7) manda** alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del provvedimento alle parti.

Verona, 13/6/12

IL GIUDICE  
dott. Pier Paolo Lanni